

Scheda di lettura

Disposizioni di interesse per il Trasporto Persone

Nella presente scheda sono indicate le disposizioni di principale interesse per il Settore Trasporto persone introdotte dai seguenti provvedimenti:

- ✓ [LEGGE 25 novembre 2024, n. 177](#) - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- ✓ [LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193](#) - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

[LEGGE 25 novembre 2024, n. 177](#) - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Articolo 9

Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone

Apporta modifiche all'art. 18, comma 3, del [decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286](#) (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Oggetto	Contenuti di interesse
ABBASSAMENTO ETA' CONSEGUIMENTO PATENTI ABILITATIVE TRASPORTO PASSEGGERI	Reca: <ul style="list-style-type: none"> • l'abbassamento dell'età per il conseguimento delle patenti abilitative necessarie al trasporto di passeggeri uniformando le età alle norme previste per il trasporto delle merci, per consentire il ricambio generazionale nel settore dei trasporti.

Art. 30

Locazione senza conducente

Apporta modifiche all'art. 84, del Codice della strada ([D.lgs. n. 285/1992](#))

Oggetto	Contenuti di interesse
UTILIZZO AUTOBUS LOCATI	Introduce un nuovo comma 3-bis – prevede che, l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro;
MODIFICA ELENCO VEICOLI DESTINATI ALLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE	Al comma 2, lettera b-bis - elimina la possibilità di destinare a locazione senza conducente i veicoli di cui all'art. 87, comma 2, Codice della Strada , cioè gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni, destinati ai servizi di linea.

<p>ESTENSIONE VEICOLI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE CON PIU' DI 9 POSTI</p>	<p>Introduce al comma 4, una nuova lettera b-ter) – estende anche al trasporto di persone la possibilità di acquisire veicoli in locazione senza conducente (LSC) come è previsto nel settore del trasporto merci, per veicoli aventi più di 9 posti compreso quello del conducente (superando la regola previgente che consentiva di acquisire in locazione solo autoveicoli fino a 9 posti).</p>
<p><u>LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193</u> - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023</p>	
<p>Art. 25 Disposizioni in materia di trasporto pubblico</p>	
<p>Reca modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>all'art. 10-bis, comma 3, DL 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Legge n. 12/2019)</u> – che disciplina l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC) entrambi effettuati con autovettura, motocarozzetta e natante. • <u>all'art. 85, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992)</u> • <u>all'art. 86, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992)</u> 	
<p>Oggetto</p>	<p>Contenuti di interesse</p>
<p>MANCATA ISCRIZIONE REGISTRO TAXI / NCC</p>	<p>Al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, si prevede in caso di mancata iscrizione al registro l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b), della <u>Legge n. 21/1992</u>, ossia, della sospensione per 2 mesi dal ruolo di cui all'art. 6 della stessa legge.</p>
<p>OMESSA ISTANZA DI AGGIORNAMENTO</p>	<p>In caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel registro di cui sopra, si prevede l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della <u>Legge n. 21/1992</u> che dispone la sospensione di un 1 mese dal ruolo di cui all'articolo 6 della medesima legge.</p>
<p>ACCESSO AL REGISTRO PER GLI ENTI LOCALI</p>	<p>Al fine di assicurare la completezza e l'eshaustività dei dati contenuti nel registro attribuisce ai Comuni determinate competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare le eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti; • effettuare, in fase di prima applicazione del registro, la ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune; • adottare i provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro. • I Comuni sono tenuti comunicare al MIT i dati sulla ricognizione del numero delle licenze per taxi e delle autorizzazioni per NCC per comune nonché gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. ▪ Al fine di consultare i dati, si prevede l'accesso al registro anche per le regioni, province e città metropolitane.

<p><u>ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITA' NCC o ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE</u></p> <p>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE</p> <p>SANZIONI AMMINISTRATIVE CONFISCA E SOSPENSIONE PATENTE</p> <p>REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE</p>	<p>Si prevede che, chiunque adibisce a NCC un veicolo non destinato a tale uso, ovvero in assenza di autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge n. 21/1992:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993; • è soggetto la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. • Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di 3 anni, nella violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.
<p><u>UTILIZZO VEICOLI IN VIOLAZIONE (C.D. SOSTANZIALI)</u></p> <p>PRIMA VIOLAZIONE</p> <p>SECONDA VIOLAZIONE</p> <p>TERZA VIOLAZIONE</p> <p>VIOLAZIONI SUCCESSIVE ALLA TERZA</p>	<p>Nelle ipotesi di utilizzo del veicolo in violazione degli artt. 3 e 11 della Legge n. 21/1992, anche nelle ipotesi di reiterazione degli illeciti, la disposizione individua le sanzioni amministrative da applicare al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di NCC, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla prima violazione, si applicano le sanzioni del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sospensione della carta di circolazione per 1 mese, secondo le norme del titolo VI, capo I sezione II; • alla seconda violazione, commessa nell'arco di 5 anni, registrata sul medesimo veicolo, si applicano le sanzioni del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1010 e quella accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo compreso tra 1 e 2 mesi; • alla terza violazione, commessa nell'arco di 5 anni, registrata sul medesimo veicolo, si applicano le sanzioni del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1344 e della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 4 mesi; • alle violazioni successive alla terza, commesse nell'arco di 5 anni, relative al medesimo veicolo, si applicano le sanzioni del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2020 e della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 4 a 8 mesi.

<p><u>VIOLAZIONI (C.D. LIEVI) DELLA DISCIPLINA SUL TRASPORTO NON DI LINEA</u></p>	<p>Al di fuori delle ipotesi (di cui ai commi 4 e 4-bis, art. 85 Codice della strada), l'uso di un veicolo (di cui al comma 2, art. 85 del Codice della strada) destinato a NCC in violazione delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.</p>
<p><u>VIOLAZIONE DISPOSIZIONI TAXI MUNITO DI LICENZA</u></p> <p>PRIMA VIOLAZIONE</p> <p>SECONDA VIOLAZIONE</p> <p>TERZA VIOLAZIONE</p> <p>VIOLAZIONI SUCCESSIVE ALLA TERZA</p>	<p>Si prevede che, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli artt. 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della Legge n. 21/1992, è soggetto alle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla prima violazione le sanzioni del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché quella accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di 1 mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II; • alla seconda violazione, commessa nell'arco di 5 anni, le sanzioni del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1010, nonché quella accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo compreso tra 1 e 2 mesi; • alla terza violazione, commessa nell'arco di 5 anni, le sanzioni del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1344, nonché quella accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 4 mesi; • alle violazioni successive alla terza, commesse nell'arco di 5 anni, le sanzioni del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2020, nonché quella accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 4 a 8 mesi.
<p><u>VIOLAZIONI C.D. LIEVI PER I TAXI</u></p>	<p>Al di fuori delle ipotesi (di cui ai commi 2 e 3, art. 86 Codice della strada), chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.</p>